



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l’articolo 4;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 132, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2017);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/02/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28/02/2017, foglio n. 218, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria al Dott. Andrea Urbani, che ha assunto le relative funzioni in data 2 marzo 2017;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come successivamente modificata e integrata;

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 24 gennaio 2017, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dall’azione del Ministero della salute per l’anno 2017, in coerenza con il programma di Governo;

CONSIDERATO che alla Direzione generale della programmazione sanitaria è stata assegnata, tra l’altro, la gestione del capitolo 2133 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero collocato nella - Missione 20 “Tutela della salute” - programma 3 “Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

VISTI il d.d. del 14 febbraio 2017 e il d.d. 13 novembre 2017, con i quali sono state attribuite le risorse finanziarie e la conseguente potestà di adottare i provvedimenti per le materie di competenza ai direttori degli Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria ;

VISTA la nota DGPOB 1244 del 12 gennaio 2017 con la quale la Direzione del personale, organizzazione e bilancio, nel comunicare l’avvenuta assegnazione, tra l’altro, al capitolo 2133 “Attività finalizzata alla programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale” di quota parte delle risorse relative al Fondo sostitutivo della riassegnazione delle entrate (ex capitolo 3601), ha richiesto, prima di procedere all’utilizzo delle predette risorse, la presentazione di progetti

da sottoporre al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto al fine di orientare la scelta verso obiettivi prioritari del Ministero della salute;

VISTA la nota prot. n. 2681 del 14 marzo 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto, in merito alla presentazione dei progetti per l'utilizzo dell'Ex Fondo sostitutivo per la riassegnazione di entrate (ex Cap. 3601)", ha richiesto:

- che le proposte da presentare al Ministro fossero riferite a tematiche di prioritario interesse ed utilità per l'amministrazione;
- che le stesse fossero redatte sulla apposita scheda recante la sintetica descrizione del progetto, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei destinatari, della durata, della spesa annua prevista e di eventuali altri enti coinvolti nel progetto;

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo 2133 sono funzionalmente deputate a finanziare attività finalizzate a migliorare la *governance* del Servizio sanitario nazionale anche al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario per mantenere e incrementare i livelli di efficienza, efficacia e qualità complessiva, per definire criteri di corretta individuazione dei fabbisogni, per coniugare l'efficienza allocativa e la redistribuzione equitativa delle risorse;

DATO ATTO che si tratta di un'attività caratterizzata da elevata complessità a causa del mutevole quadro di riferimento nell'ambito del quale il Servizio sanitario nazionale si trova ad operare che comprende molteplici fattori quali: i mutamenti demografici e del quadro epidemiologico, i costi crescenti legati all'evoluzione della medicina e delle tecnologie sanitarie, ma anche i vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti, il quadro delle fonti delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione e la varietà organizzativa dei Servizi Sanitari regionali;

CONSIDERATO che per affrontare la sfida della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale in tale complesso contesto di riferimento la Direzione generale della programmazione sanitaria, in riscontro alla nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 2681 del 14 marzo 2017, ha trasmesso, da ultimo, la scheda progettuale denominata "Sanità 2.0", recante una proposta progettuale volta a promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse per un importo massimo complessivo pari a euro 699.960,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione del predetto progetto è previsto l'affidamento di un appalto pre-commerciale del valore complessivo di euro 669.585,00 (Iva inclusa);

TENUTO CONTO che nella programmazione degli acquisti, adottata con d.d. 31/10/2017, è indicato, per la realizzazione del progetto del Sanita 2.0, il ricorso all'applicazione dell'art. 158, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016, che prevede la compartecipazione agli oneri da parte dei soggetti privati;

VISTA la comunicazione (COM/2007/799) della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 14 dicembre 2007 recante «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» che ne delinea principi e approccio;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Anac del 9 marzo 2016 concernente "Oggetto: ambito oggettivo degli appalti pubblici pre-commerciali e disciplina di riferimento" il quale ha precisato che "*Gli ulteriori ambiti nei quali l'appalto pre-commerciale può rappresentare un utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minor costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte, sono sicuramente quello sanitario, per assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili (...)*";

DATO ATTO che il modello da realizzare nell'ambito del progetto "Sanità 2.0" mira a individuare soluzioni innovative non presenti sul mercato per fronteggiare la sfida della sostenibilità del S.S.N per le quali l'Amministrazione intende richiedere una compartecipazione alle spese ai candidati che risulteranno aggiudicatari mediante il ricorso ad appalto pre-commerciale;

CONSTATATO che, considerata la natura innovativa della soluzione ricercata, la stessa non risulta reperibile attraverso convenzioni Consip e MePA le quali hanno ad oggetto beni e servizi non rispondenti alle specifiche esigenze della Direzione generale della programmazione sanitaria e non idonee a soddisfare, per le sue specificità, il particolare fabbisogno dell'Amministrazione e pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, per giustificare il ricorso ad acquisizioni in autonomia;

VISTA la nota circolare della Corte dei Conti prot. n. 477 del 3 febbraio 2017 concernente "Acquisto di beni e servizi. Autorizzazioni agli acquisti al di fuori del sistema Consip. Invio alla Corte dei Conti sezione centrale – Sezione centrale di controllo sulla gestione";

VISTA la circolare DGPROG 21040 del 15 luglio 2016, concernente "Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione e obbligo per le amministrazioni statali di approvvigionarsi tramite Consip S.p.A. – Prime indicazioni in materia di acquisti di beni e servizi";

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici" e ss. mm. ii, ed in particolare:

- l'art. 158, comma 2, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato"*;
- l'art. 4 il quale prevede che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;
- l'art. 61 concernente "Procedura Ristretta";

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa su citata, lo svolgimento della procedura di appalto per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo in questione non è soggetta all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione per il richiamo all'art.4;

VISTA la comunicazione interpretativa della Commissione (COM/2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» che individua gli avvisi pubblici sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice tra le forme di pubblicità adeguate giudicandole flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi e che prevede *"che le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del*

sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta".

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 agosto 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero, recante l'Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco di enti pubblici e privati a cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, pubblicato sul sito del Ministero della salute, il quale ha previsto all'art. 1, comma 2, che *"Le attività di cui al comma 1 potranno avere ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di soluzioni innovative destinate al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore"*.

VISTO il decreto direttoriale in data 14 novembre 2017 con il quale è stato istituito l'elenco di enti pubblici e privati cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;

CONSIDERATO che il su citato progetto Sanita 2.0 è afferente alle seguenti materie indicate nell'elenco di cui al su citato d.d. 14 novembre 2017: *Realizzazione di modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard; Analisi per il miglioramento della qualità, l'efficienza e l'allocazione delle risorse nel SSN; Rafforzamento del modello istituzionale di Hta nazionale per l'aggiornamento dei LEA e promozione dell'innovazione tecnologica;*

RITENUTO di dover invitare a partecipare alla presente procedura di appalto tutti gli enti iscritti nell'Elenco *de quo* per le predette materia e segnatamente:

1. Università Politecnica delle Marche
2. Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
3. Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management
4. Università cattolica del Sacro Cuore
5. C.R:E:A - Consorzio per la ricerca economica applicata in Sanità
6. Università degli Studi di Milano-Bicocca
7. Ente SDA Bocconi
8. IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù

VISTE le linee guida di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC e in particolare: le linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016, le linee guida 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con delibera 1096 del 26/10/2016, le linee guida 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate con delibera 1190 del 16/11/2016 ;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'indizione della gara per la realizzazione del progetto di che trattasi, nelle more di acquisire il nulla osta dell'organo di vertice politico, tenuto conto degli adempimenti connessi all'imminente scadenza dell'esercizio finanziario, riservandosi nella documentazione di gara la facoltà di sospendere, interrompere e revocare tutti gli atti eventualmente già posti in essere anche al fine di tener conto dell'indirizzo espresso dal predetto organo;

DATO ATTO della necessità di approvare con la presente determinazione tutta la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e dai relativi allegati;

DETERMINA

Articolo 1

1. Si autorizza il ricorso ad una procedura autonoma di acquisizione del servizio, in considerazione dell'indisponibilità tramite gli strumenti Consip e MePA di acquisire soluzioni compatibili ed idonee allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, per giustificare il ricorso ad acquisti autonomi;
2. E' indetta una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi degli artt. 61 e 158, comma 2, del vigente d.lgs. 50 del 2016 per la realizzazione del progetto "Sanità 2.0" volto a promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse, per un importo massimo complessivo di euro 669.585,00 (Iva inclusa)
3. E' approvata tutta l'unita documentazione di gara e specificamente: la lettera di invito e i relativi allegati;
4. Alla procedura di gara sono invitati i seguenti operatori presenti nell'elenco di cui al d.d. 14 novembre 2017:
 1. Università Politecnica delle Marche
 2. Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
 3. Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management
 4. Università cattolica del Sacro Cuore
 5. Consorzio per la ricerca economica applicata in Sanità
 6. Università degli Studi di Milano-Bicocca
 7. Ente SDA Bocconi
 8. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
5. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
6. La spesa complessiva di cui alla presente procedura, ivi incluso il contributo obbligatorio in favore dell'ANAC di cui alla deliberazione 21 dicembre 2016 pari a € 375,00, graverà sul capitolo 2133 del bilancio di previsione del Ministero della Salute per l'anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 2

(Nomina responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto)

1. E' nominato responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Paola Francesca Benvenuto, Direttore dell'Ufficio 1, "Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria". E' nominato responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore generale della programmazione sanitaria.

Articolo 3

(Criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo e tecnico ed economico sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, da una commissione giudicatrice interna al Ministero della Salute, nominata dal Direttore Generale della Programmazione sanitaria dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La commissione sarà composta da un numero di tre membri interni alla stazione appaltante, i quali al fine di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dipendente in servizio presso il Ministero della Salute anche in posizione di comando, distacco o assegnazione temporanea;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - c) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi di cui alla predetta lettera, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del

procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione, ovvero aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: programmazione sanitaria, analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN, bilancio e controllo di gestione; verifica, monitoraggio e controllo dell'assistenza sanitaria, ricerca sanitaria, monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, predisposizione dei piani di settore, programmazione dell'offerta di prestazioni sanitarie;

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

e) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice degli appalti.

4. I membri, ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

5. I lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza e con l'ausilio di strumenti telematici, dandone atto in maniera puntuale nel verbale della seduta di riferimento.

Articolo 4 (Pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gara e contratti.

2. Le pubblicazioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'articolo 29, comma 4-bis, del d.lgs. n- 50 del 2016

Roma, 16 novembre 2017

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea Urbani)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Spett.le

Pec:

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II.

PROGETTO “SANITÀ 2.0”

la presente per significare che, a seguito della formazione dell’elenco dei fornitori di cui al Decreto Direttoriale 14/11/2017, in considerazione delle materie di interesse dichiarate al momento di presentazione della domanda di inserimento, Codesto Ente è stato individuato per partecipare alla procedura in oggetto, alle condizioni e con le modalità di seguito esplicitate.

1. INTRODUZIONE

L’appalto pre-commerciale (“PCP”) è un nuovo metodo di approvvigionamento che attualmente si sta diffondendo in molti Stati membri dell’Unione Europea. È uno strumento alternativo di finanziamento, ideato per stimolare gli investimenti nel settore della ricerca e sviluppo (“R&S”) con cui gli Stati membri UE e gli altri paesi extra europei possono ottimizzare la spesa per la R&S.

L’appalto pre-commerciale è caratterizzato dai seguenti elementi principali:

- viene utilizzato per l’acquisto dei soli servizi di R&S, e l’autorità aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo a fini propri dei risultati di R&S;
- i rischi e i benefici vengono condivisi tra l’acquirente pubblico e il prestatore di servizi di R&S, ivi inclusa la condivisione dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
- è volto ad escludere gli aiuti di stato: l’intera procedura di appalto è organizzata in modo da garantire la massima concorrenza, la trasparenza, l’apertura, la correttezza e prezzi alle condizioni di mercato, in modo da consentire all’acquirente pubblico di individuare le migliori offerte che il mercato possa offrire.

Il PCP è un processo competitivo organizzato in più fasi, al fine di condurre attività di R&S sino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali. L’obiettivo in genere

potrebbe essere la soluzione ad una importante sfida tecnica.

Le fasi del processo attengono:

- 1) all'elaborazione della soluzione al problema proposto e alla definizione di un piano esecutivo delle attività necessarie alla ricerca, sviluppo sperimentale e verifica sperimentale (Fase I),
- 2) allo sviluppo sperimentale della soluzione in ambienti controllati ed alla verifica sperimentale della stessa in contesti simulati (Fase II).

Il numero di fornitori può diminuire da una fase all'altra, selezionando così i fornitori che meglio rispondono alle sfide tecniche alla base dell'appalto pre-commerciale.

2. CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi dell'art.158, Il comma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., "Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato".

Il presente disciplinare di gara tiene, dunque, in conto la Comunicazione della Commissione Europea COM (2007) 799 "Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa" e dal relativo complemento SEC (2007) 1668 "Esempio di un possibile approccio per l'appalto dei servizi di R&S che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato, ovvero gli appalti pre-commerciali".

Lo svolgimento della procedura non è soggetta all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione per il richiamo all'art.4, il quale stabilisce: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Ulteriori disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici si applicano soltanto se espressamente menzionate nella documentazione di gara.

La Stazione Appaltante ha ritenuto di assicurare il rispetto dei principi di cui sopra utilizzando la procedura ristretta di cui all'art.61 del Codice, mediante invito da inoltrare a tutti i soggetti inseriti nell'elenco approvato con D.D. 14/11/2017, in relazione alla materia di interesse dichiarata al momento di presentazione della domanda di inserimento.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto "Sanità 2.0" si propone di promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse.

La soluzione andrà testata con specifico riferimento alle principali patologie, quali malattie oncologiche, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, cronicità, ecc).

Ciò ricomprende lo sviluppo di un sistema che implementi la soluzione proposta, che si dovrà contraddistinguere per efficienza (intesa come capacità di generare risparmi di costi ovvero aumento della qualità dell'assistenza a parità di risorse), economicità (intesa come possibilità di essere applicata dal punto di vista pratico a costi contenuti) e multiparametricità (intesa come capacità della soluzione di misurare un insieme di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione).

La descrizione della soluzione ricomprenderà, tra l'altro:

- gli elementi qualificanti la soluzione stessa;

- i principi tecnico-scientifici o le evidenze empiriche sui quali la soluzione si basa;
- le motivazioni sulle quali si basa l'aspettativa che la soluzione sia adeguata al soddisfacimento della sfida posta, e che possa raggiungere elevate prestazioni, in termini di funzionalità e di economicità;
- la descrizione delle modalità con cui si intenderà misurare, stimare o prevedere i termini di qualità funzionale e di economicità della soluzione;
- le motivazioni per le quali la soluzione rispetta i vincoli richiesti.

La soluzione proposta trova implementazione in un sistema, che andrà sviluppato nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il sistema che implementa la soluzione potrà essere una composizione, ad esempio e non limitatamente a, di qualunque tipo di tool, software, procedura, contributo umano, integrazione di flussi informativi e basi di conoscenza interni ed esterni al sistema informativo del Ministero NSIS, pre-esistenti o non, sensori, dispositivi di interazione uomo-macchina, modello di valutazione o di calcolo che possa realizzare una risposta efficace ed efficiente alla sfida posta.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, applicando metodi sistematici e controllati, si dovrà dimostrare, stimare o motivare come il sistema possa soddisfare la sfida definita nella presente sezione.

4. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione dei servizi, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, è individuato fin d'ora in via esclusiva, quale foro competente, quello di Roma.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi di ricerca e sviluppo di cui all'Allegato 1 – "Specifiche tecniche", da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito e nei suoi allegati.

La presente gara di appalto pre-commerciale è strutturata in un unico lotto, per il quale è previsto un Accordo Quadro per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo, denominato "Progetto Sanità 2.0." - CIG:

Gli aggiudicatari procederanno:

- nella Fase 1 (Elaborazione della soluzione e pianificazione esecutiva), alla progettazione della soluzione. Alla fase 1 partecipano tutti gli operatori invitati che presenteranno rituale domanda nei termini. Non è contemplato alcun rimborso e/o corrispettivo per la partecipazione alla Fase 1. Al termine della fase 1, verrà selezionato un gruppo ristretto con un massimo di 3 (tre) aggiudicatari;
- nella Fase 2 (Sviluppo sperimentale e verifica sperimentale), allo sviluppo della soluzione, alla sua verifica sperimentale in contesti simulati, con specifico riferimento alle principali patologie, quali malattie oncologiche, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, cronicità, ecc. Alla Fase 2 partecipano i candidati selezionati all'esito della Fase 1. Per la partecipazione alla fase 2 è previsto il riconoscimento, per ciascun partecipante, di un corrispettivo pari a € 223.195,00 (duecentoventitremilacentonovantacinque/00) inclusi I.V.A. ed oneri per la sicurezza (€ 5.000,00 oltre I.V.A., importo non soggetto a ribasso d'asta).

Si precisa che qualora pervenissero offerte non ritenute valide dalla commissione di valutazione, in virtù dei principi economicità ed efficacia del procedimento amministrativo, si potrà comunque procedere all'aggiudicazione della fase 1 anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta tecnica che i concorrenti interessati presenteranno a fronte della presente Lettera di invito atterrà alla sola "Fase uno" relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo.

L'offerta economica che i concorrenti interessati presenteranno a fronte della presente Lettera di invito atterrà alla sola "Fase due" relativa allo sviluppo sperimentale della soluzione in ambienti controllati ed alla verifica sperimentale della stessa in contesti simulati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova gara.

In qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, rimodulare o interrompere il progetto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o per mancanza di copertura finanziaria non imputabile all'amministrazione e/o per qualsivoglia ragione di opportunità senza che ciò

possa ingenerare responsabilità di qualsiasi genere nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione o che siano risultati aggiudicatari, fatto salvo il diritto al compenso maturato per l'attività effettivamente svolta, alle condizioni che saranno specificate nell'accordo quadro.

6. VALORE DELL'APPALTO

L'importo massimo complessivo stimato per la realizzazione del progetto, considerando la partecipazione di tre operatori alla fase II, è pari a € 699.960,00 (seicentonovantanovevannovecentosessanta/00) I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati in euro 5.000,00 (cinquemila/00) I.V.A. esclusa, per ciascuna offerta, importo non soggetto a ribasso d'asta.

Le parti prendono atto che il corrispettivo del contratto potrà subire una riduzione in conseguenza della minore disponibilità delle risorse finanziarie delle amministrazioni.

7. DURATA DELL'APPALTO

La fase 1 avrà durata pari a 1 (un) mese.

La fase 2, preceduta dalla sottoscrizione di apposito accordo quadro con ciascun candidato ammesso, avrà durata approssimativa pari a 11 (undici) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto potestativo di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro che sarà stipulato con l'Aggiudicatario. Resta inteso che non potrà prorogare la durata dell'Accordo Quadro oltre il ventiquattresimo mese successivo alla stipula.

8. OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici invitati alla procedura sono stati selezionati dall'elenco formato in esecuzione del Decreto Direttoriale 14/11/2017, in relazione alla specifica materia oggetto del bando.

Per ciascuna fase, almeno il 70% del valore dei servizi di Ricerca e Sviluppo dovrà essere svolto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – ROMA

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.12.2017 (diciotto dicembre duemiladiciassette) (Roma – UTC+1), un unico plico il quale, **a pena di esclusione**, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro manomissioni.

Il plico dovrà recare all'esterno:

- a) la denominazione o ragione sociale del concorrente;
- b) indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia), nonché se disponibile numero di fax;
- c) la dicitura: «PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, COMMA 2, del D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. (PROGETTO “SANITÀ 2.0”)».

Il plico deve recare, esternamente e in maniera ben leggibile, la seguente dicitura: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA D’APPALTO”.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente,

l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A – Domanda di partecipazione e Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o formulate con alternative.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Accettazione Corrispondenza del Ministero della Salute ubicato in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.5 CAP 00144, che rilascerà apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro posto dall'Ufficio accettazione corrispondenza con l'attestazione del giorno e dell'ora dell'arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Stante la stretta connessione tra le modalità di inoltro del plico e la verificabilità del rispetto del termine (previsto dalla legge) e, comunque, a garanzia della par condicio si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che i plichi saranno aperti, in seduta pubblica, presso:

Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Viale Ribotta, 5
00144 – ROMA

il giorno che verrà successivamente comunicato.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega), nel numero di uno per ogni concorrente, sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti richiesti potrà essere sanata. Le irregolarità essenziali coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

All'interno della Busta A – “Domanda di partecipazione e Documentazione amministrativa” deve essere contenuta:

- a) la presente lettera di invito, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante in ogni singola pagina, a pena di esclusione;
- b) la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A – “Domanda di partecipazione e Documentazione Amministrativa”, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante; il legale rappresentante (ovvero il procuratore del legale rappresentante) dovrà dare indicazione del domicilio eletto, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) ovvero del numero di fax, se disponibile, al fine dell'invio delle comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, ecc.), in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda e la lettera di invito;

d) la garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 percento del corrispettivo di € 223.195,00 (duecentoventitremilacentonovantacinque/00) inclusi I.V.A. ed oneri per la sicurezza, ovvero ad un importo di € 4.463,90 (quattromilaquattrocentosessantatre/90), come richiesto dal successivo paragrafo 17;

e) l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario, come richiesto dal successivo paragrafo 17.

f) ricevuta contributo di partecipazione alla gara, come specificato al successivo art. 20

11. FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta dovrà essere composta da un’offerta tecnica e da un’offerta economica.

Sia l’offerta tecnica, sia l’offerta economica, sia l’eventuale dichiarazione circa la riservatezza delle informazioni in caso di istanza di accesso agli atti (vedasi par. 11.1) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’offerente).

La mancata sottoscrizione delle offerte potrà essere sanata ai sensi del paragrafo 9.5, a condizione che esse siano riconducibili al concorrente.

Come già precisato al par. 8, le offerte dovranno essere presentate nelle buste recanti all’esterno la denominazione del concorrente, la dicitura rispettivamente “Offerta tecnica” e “Offerta economica” e l’oggetto del presente procedimento “Progetto Sanità 2.0”.

La busta contenente l’offerta tecnica e la busta contenente l’offerta economica andranno quindi inserite nel plico esterno, unitamente alla busta contenente la “Domanda di Partecipazione e Documentazione Amministrativa”.

11.1 OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere predisposta in conformità alle modalità indicate nel documento descrittivo “Specifiche tecniche” e nella presente “Lettera di invito”, secondo il modello di cui all’Allegato B – “OFFERTA TECNICA”.

L’offerta tecnica atterrà alla sola “fase uno” relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo di dettaglio.

Si rappresenta che, al fine di consentire la valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione, la stessa offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo paragrafo 15.2.

Si rappresenta altresì che eventuali scostamenti, difformità o carenze rispetto ai requisiti indicati nel documento descrittivo “Specifiche tecniche” e nella presente “Lettera di invito”, nonché rispetto allo schema per l’offerta tecnica, non determineranno l’esclusione dell’offerta dalla procedura rilevando, invece, in termini di valutazione tecnica (cfr. Sezione 2, ultimo capoverso).

Al documento “Offerta tecnica” in originale dovranno essere aggiunte due copie su formato elettronico, su supporto conforme agli standard industriali più diffusi (ad esempio, USB flash memory, CD o DVD).

Relativamente al diritto di accesso agli atti previsto dall’art.53 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, qualora le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ed a giustificazione della medesima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione di accesso.

La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata libera il Ministero dall’obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso. Si precisa che in mancanza della suddetta dichiarazione, l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara.

11.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando i modelli di cui all'Allegato C – OFFERTA ECONOMICA. L'offerta economica deve contenere la descrizione dei profili delle risorse che verranno impiegate nella elaborazione, nello sviluppo e nella verifica della soluzione sperimentale (Fase II del Progetto) e l'indicazione, per ciascuna categoria di risorse, delle ore lavoro di impiego di ciascuna categoria di risorse per tutta la durata della fase II (11 mesi).

La seguente tabella riepiloga la composizione minimale dello staff ed il monte ore minimo richiesto per ciascuna categoria di risorse, la cui osservanza è richiesta indefettibilmente a pena di esclusione:

COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F
Materia	Qualifica completa	Numero risorse	Ore lavoro di impiego stimato per ciascuna categoria di risorse *	Costo orario stimato	Subtotali
		Minimo richiesto	Minimo richiesto		
<u>oncologia</u>	<u>Professore ordinario/Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>350</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>D*E</u>
<u>cardiologia</u>	<u>Professore ordinario/Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>350</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>D*E</u>
<u>diabetologia</u>	<u>Professore associato//Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>350</u>	<u>€ 57,88</u>	<u>D*E</u>
<u>Informatica</u>	<u>Professore associato/Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 57,88</u>	<u>D*E</u>
<u>Economia sanitaria</u>	<u>Professore ordinario/Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>D*E</u>
<u>Biotechnologie</u>	<u>Professore ordinario//Titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>D*E</u>
<u>Informatica</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 46,48</u>	<u>D*E</u>
<u>diabetologia</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 46,48</u>	<u>D*E</u>
<u>cardiologia</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 46,48</u>	<u>D*E</u>
<u>Economia sanitaria</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>	<u>630</u>	<u>€ 46,48</u>	<u>D*E</u>

La somma dei subtotali di cui alla colonna F (X), maggiorata

- (i) del costo di remunerazione di altre ed ulteriori risorse umane impiegate in quanto ritenute necessarie all'implementazione della soluzione proposta (Y) e
- (ii) del costo dei beni strumentali utilizzati in quanto ritenuti necessari all'implementazione della soluzione proposta (Z)

costituirà il **prezzo pieno stimato [EFP]**, che è il prezzo che sarebbe richiesto dall'Offerente nell'ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della fase II fossero interamente trattenuti dalla stazione appaltante.

La differenza tra il prezzo pieno stimato [EFP] ed il contributo erogato a carico dal Ministero a ciascun candidato ammesso a partecipare alla Fase II, pari a € 223.195,00 oneri inclusi, esprime il valore della

compartecipazione del singolo operatore al Progetto.

I costi di cui alla lettera (Y) ed alla lettera (Z) dovranno essere integralmente documentati in sede di esecuzione dell'accordo quadro. La mancata giustificazione dei costi indicati in sede di offerta costituirà inadempimento grave e giustificherà la risoluzione dell'accordo quadro e il rifiuto di pagamento di qualsivoglia somma.

11.3. SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante non ammette il subappalto, né la cessione totale o parziale del contratto.

12. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 20.2 della presente Lettera di invito (richiesta di chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o al numero di fax, se disponibile, indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi degli artt. 32, 74, 75, 76 e 131 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo elettronico, indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

13. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

I Concorrenti saranno valutati nel rispetto del principio di non discriminazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della valutazione, la stazione appaltante si avvarrà di un'unica Commissione di valutazione, composta da tre componenti di cui uno esperto di normativa sugli appalti e due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel decreto di indizione della presente gara, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute nella sezione Bandi di Gara.

Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, la nomina dei commissari e la costituzione delle Commissioni di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I componenti delle Commissioni di valutazione, sono nominati secondo i criteri di individuazione indicati nella determina di indizione.

Ciascun componente delle Commissioni di valutazione dovrà firmare la Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse e di tutela della riservatezza.

Si precisa che i lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza e con l'ausilio di strumenti telematici, dandone atto in maniera puntuale nel verbale della seduta di riferimento.

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta all'offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel seguente par. 15.

Nel giorno e ora stabiliti, la Commissione, nella prima seduta aperta al pubblico, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal presente disciplinare di gara e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione

amministrativa, a richiedere, le necessarie integrazioni e chiarimenti, come disciplinato al paragrafo 9.4, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute pubbliche (di seguito indicate), potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede del Ministero della Salute, dovrà essere comunicato via email all'indirizzo: dgprog@postacert.sanita.it, all'attenzione dell'Ufficio I della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, entro il giorno precedente la data di seduta.

L'accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero della Salute ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale del Ministero della Salute di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi presso la sede del Ministero della Salute almeno 10 (dieci) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni.

Successivamente, nel corso della medesima seduta o in successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte tecniche, per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'aggiudicazione, in seduta privata.

La Commissione provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente par. 15, redigendo appositi verbali.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata dalla stazione appaltante, con congruo anticipo, previa comunicazione, un'apposita seduta pubblica per procedere alla comunicazione dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei singoli concorrenti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 15.3.

Nel corso della medesima seduta o in successiva, si procederà, quindi, all'attribuzione dei punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 15.2. e a stilare la graduatoria di gara. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta nei confronti dei tre soggetti che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose, e cioè che avranno ottenuto i punteggi complessivi più alti, a seguito della somma dei punteggi complessivi, attribuiti, risultanti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, a condizione che l'offerta tecnica abbia conseguito il punteggio minimo per ciascun criterio, come specificato al successivo paragrafo 15.2.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto ai tre concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, trasmettendo gli atti di gara alla Stazione appaltante per la relativa determinazione di aggiudicazione definitiva.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo agli aggiudicatari come indicato al paragrafo 16. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni sarà considerata come rifiuto di stipula dell'aggiudicatario e sarà disposta l'esclusione del concorrente e la segnalazione del

fatto alle Autorità competenti.

L'Accordo Quadro sarà stipulato a cura del Ministero, subordinatamente agli adempimenti di legge, di cui al paragrafo 15.6, entro i termini che saranno successivamente comunicati dal Ministero ad ognuno degli aggiudicatari per posta elettronica o fax (o posta elettronica certificata per i soli operatori economici stabiliti in Italia).

15. METODO DI VALUTAZIONE

15.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, per ogni lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un totale complessivo di 100 punti, così suddivisi:

- a. Offerta tecnica: massimo 90 punti
- b. Offerta economica: massimo 10 punti

15.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 90 punti, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella seguente tabella unica per tutti i lotti di gara.

La tabella contiene i seguenti criteri: Sfida, Impatto, Multiparametricità e Qualità. Ciascun criterio è suddiviso in sub-criteri. L'ultima colonna della tabella indica i punteggi minimi che l'offerta tecnica dovrà raggiungere per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I criteri che prevedono il raggiungimento di punteggi minimi sono i seguenti: Sfida, Impatto, Multiparametricità e Qualità.

	Criteria di valutazione (CRITERI E SUB-CRITERI)	PESI	PUNTEGGIO MINIMO
C	Sfida	40	> 20
C1	Potenzialità della soluzione e del programma di ricerca di soddisfare la sfida proposta nel rispetto dei vincoli e dei requisiti posti	25	
C2	Livello di innovazione (motivato dagli offerenti)	15	
I	Impatto	20	> 10
I1	Impatto generale ed effetti moltiplicatori	15	
I2	Impatto funzionale, organizzativo ed economico dell'adozione della soluzione nel contesto proposto (Ministero della Salute, Direzione della programmazione sanitaria) ed in altri contesti (di altre Pubbliche Amministrazioni o del settore privato)	5	
S	Multiparametricità	20	> 10
S1	Rilevanza e complessità dei parametri contemporaneamente utilizzati dalla soluzione proposta	20	
Q	Qualità	10	> 5
Q2	Qualità dei documenti presentati dall'Offerente (focus sulla soluzione alla sfida)	2	
Q3	Consistenza dell'investimento stimato necessario a rendere operativa la soluzione	8	
	TOTALE	90	

Ciascun membro della Commissione tecnica assegnerà una valutazione, espressa mediante un coefficiente da 0 a 1, come indicato nella Tabella successiva, a ognuno dei sub-criteri di cui alla Tabella precedente.

Coefficiente	Giudizio sommario	Descrizione
1	Eccellente	Rasenta la perfezione, aggiunge un significativo valore aggiunto alla funzione richiesta
0.9	Ottimo	Tutti gli aspetti importanti sono presenti e la soluzione descritta è molto convincente
0.8	Molto buono	Tutti gli aspetti importanti sono presenti e la soluzione descritta è convincente
0.7	Buono	Tutti gli aspetti importanti sono presenti, senza ombra di dubbio
0.6	Abbastanza buono	Tutti gli aspetti importanti sono presenti, ma alcuni aspetti possono sollevare dubbi
0.5	Sufficiente	Tutti gli aspetti importanti sono presenti, ma la soluzione descritta può non convincere
0.4	Scarso	La soluzione descritta non è convincente
0.3	Molto scarso	Alcuni aspetti importanti mancano
0.2	Inadeguato	Molteplici aspetti importanti mancano
0.1	Negativo	Quasi tutti gli aspetti importanti della

		mancono
0	Pessimo	Nessuno degli aspetti dei requisiti richiesti è soddisfatto

Successivamente si procederà a calcolare, per ciascun partecipante, la media delle valutazioni espresse da ciascun commissario, con riferimento ad ogni subcriterio. Il candidato che avrà conseguito la valutazione più alta conseguirà il punteggio massimo per il corrispondente subcriterio. Agli altri partecipanti, per il medesimo subcriterio, verrà assegnato un punteggio inferiore, proporzionato alla valutazione conseguita (esempio: se con riferimento al subcriterio C1, il candidato migliore avrà conseguito la valutazione di 1,0, allo stesso verrà attribuito un punteggio di 25; al candidato che avrà conseguito la valutazione di 0,5 per il medesimo subcriterio verrà assegnato un punteggio di 12,5).

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non aggiudicare nell'eventualità in cui i primi tre candidati in graduatoria non avranno conseguito per ciascun criterio il punteggio minimo indicato nella tabella "criteri di valutazione".

Per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a calcolare la quota di compartecipazione come meglio specificato al punto 11.2. Al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto verranno assegnati 10 punti, agli altri candidati un punteggio proporzionato all'offerta formulata rapportata a quella proposta dal candidato migliore.

In ogni caso la quota di compartecipazione non potrà essere inferiore al 30% del totale, a pena di esclusione.

15.3. GRADUATORIA FINALE

A termine della procedura di valutazione, verrà stilata una graduatoria, in ordine decrescente, delle offerte che hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo (dal punteggio più alto a quello più basso).

Il punteggio complessivo (PC) conseguito da ciascun candidato sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito all'esito della valutazione dell'offerta tecnica (PT, con un massimo di 90 punti) e del punteggio conseguito all'esito della valutazione dell'offerta economica (PE, con un massimo di 10 punti), secondo la seguente formula:

$$\mathbf{PC = PT+PE.}$$

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a scorrimento della graduatoria, a partire dal primo concorrente in graduatoria sino all'ultimo. Il contributo a carico del Ministero resterà fisso e invariabile per ciascun aggiudicatario, nella misura precedentemente indicata anche in caso di un numero di aggiudicatari inferiori a tre.

Si procederà a scorrimento della graduatoria fino a che non si verifichi l'eventuale raggiungimento del numero massimo consentito di aggiudicatari, pari a 3 (tre).

16. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al presente paragrafo entro un termine di 15 giorni. Il Ministero procederà a richiedere alle autorità competenti le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie, comprensive quelle relative alle normative antimafia.

Il Ministero procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione, attraverso il controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di esclusione.

17. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base pari a € 223.195,00 (duecentoventitremilacentonovantacinque/00) inclusi I.V.A. ed oneri per la sicurezza, ovvero ad un importo di € 4.463,90 (quattromilaquattrocentosessantatre/90).

La garanzia dovrà essere prestata nelle forme, con il contenuto e per la durata previsti dall'art.93 del D. Lgs.

18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi, così come disciplinato nello schema di Accordo Quadro, cui si fa rinvio, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà essere prestata nelle forme, con il contenuto e per la durata previsti dall'art.103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. Per quanto non previsto in questa sede, troveranno integrale applicazione gli artt.103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., laddove applicabili.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico al Ministero e comunque non conformi a quanto prescritto nella presente "Lettera di invito".

La garanzia in argomento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e sarà svincolata per intero alla scadenza del periodo contrattuale, a seguito di richiesta, sempre che sia stato accertato l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il relativo Atto Esecutivo di Fase.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

18. RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'operatore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Gli operatori aggiudicatari garantiscono di essere adeguatamente assicurate secondo le consuetudini di mercato in quel particolare settore di mercato.

19. ALTRE INFORMAZIONI

19.1. AVVERTENZE

Ferme restando le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dalla presente "Lettera di invito", si avverte che il Ministero escluderà i concorrenti in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Il Ministero può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il Ministero si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per ragioni di mera opportunità. Il Ministero comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti.

Si invitano i concorrenti a precostituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle

libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Ministero intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura che:

- i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento delle attività;
- il titolare del trattamento è il Ministero della Salute;
- il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.

19.2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico, possono essere richiesti per iscritto, anche solo a mezzo e-mail, al seguente indirizzo:

Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – ROMA

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.12.2017. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax (se disponibile).

Le richieste di chiarimento attinenti alla presente Lettera di invito, nonché di portata e interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Ministero della salute, Sezione Bandi di Gara.

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante, anche sulla base delle richieste di chiarimento pervenute entro il giorno 11.12.2017 ore 12.00, si riserva la possibilità di pubblicare un documento integrativo delle Specifiche tecniche, fino a 5 (cinque) giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Le risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale saranno pubblicate almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

20. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari euro 20,00 (venti/00), ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2017.

Per eseguire il pagamento è, innanzitutto, necessario iscriversi on-line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della presente procedura di gara. Il sistema consente due modalità di pagamento:

on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione" e dovrà essere allegata all'offerta secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10 lett. f);

-- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> e disponibile la funzione "Cerca il punto vendita

più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10 lett. f).

21. CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente lettera di invito e dalla documentazione di gara troverà applicazione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, se ed in quanto applicabile, anche in via analogica.

Roma

Il Direttore Generale
* Andrea Urbani

Allegato A – Domanda di Partecipazione e Documentazione amministrativa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. PROGETTO SANITÀ 2.0. CIG.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ dell’operatore economico _____, Codice Fiscale _____, P. IVA _____, con sede legale in _____, Telefono _____, Fax _____, posta elettronica _____, posta elettronica certificata _____, indicati anche ai sensi degli artt. 32,74, 75, 76 e 131 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e presso i quali autorizza la stazione appaltante ad eseguire ogni ulteriore comunicazione inerente alla presente procedura, chiede di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine produce la seguente:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____, Codice Fiscale _____, residente a _____ in via _____ n. _____,

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e

D I C H I A R A

1. Il sottoscritto legale rappresentante o procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante:

a.1.0) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:

_____ (nome e cognome)

_____ (luogo e data di nascita) _____ (carica)

_____;

_____ (nome e cognome)

_____ (luogo e data di nascita) _____ (carica)

_____;

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori e servizi pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;

a.2) di aver preso visione degli atti di gara;

a.3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei costi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;

a.4) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della lettera di invito e degli allegati;

a.5) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

a.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.7) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

a.8) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si effettueranno i servizi e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;

a.9) di essere in regola con il DURC e che l'operatore mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: _____ sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e che l'operatore stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

a.10) di applicare il C.C.N.L. _____;

a.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);

ovvero

che l'operatore non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), per le seguenti motivazioni _____;

a.12) di aver adempiuto, all'interno della propria struttura, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.lgs. 81/2008;

2. Si allegano i seguenti documenti:

- copia della lettera di invito sottoscritta per presa visione ed accettazione in ogni singola pagina dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto che chiede di partecipare;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore speciale;
- procura speciale in originale o in copia autentica [eventuale];
- la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base pari a € 223.195,00 (duecentoventitremilacentovantacinque/00) inclusi I.V.A. ed oneri per la sicurezza, ovvero ad un importo di € 4.463,90 (quattromilaquattrocentosessantatre/90);
- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

_____, 2017

Firma

L'offerente dichiara di essere consapevole che la valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata secondo i seguenti criteri e sub-criteri, con i punteggi da assegnare secondo quanto previsto dalla lettera di invito:

	Criteri di valutazione (CRITERI E SUB-CRITERI)	PESI	PUNTEGGIO MINIMO
C	Sfida	40	> 20
C1	Potenzialità della soluzione e del programma di ricerca di soddisfare la sfida proposta nel rispetto dei vincoli e dei requisiti posti	25	
C2	Livello di innovazione (motivato dagli offerenti)	15	
I	Impatto	20	> 10
I1	Impatto generale ed effetti moltiplicatori	15	
I2	Impatto funzionale, organizzativo ed economico dell'adozione della soluzione nel contesto proposto (Ministero della Salute, Direzione della programmazione sanitaria) ed in altri contesti (di altre Pubbliche Amministrazioni o del settore privato)	5	
S	Multiparametricità	20	> 10
S1	Rilevanza e complessità dei parametri contemporaneamente utilizzati dalla soluzione proposta	20	
Q	Quality	10	> 5
Q2	Qualità dei documenti presentati dall'Offerente (focus sulla soluzione alla sfida)	2	
Q3	Consistenza dell'investimento stimato necessario a rendere operativa la soluzione	8	
	TOTALE	90	

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'offerente dichiara che le seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, segreti tecnici o commerciali:

Per le seguenti motivazioni:

Allegato C – Offerta Economica

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. PROGETTO SANITÀ 2.0. CIG _____.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 dell’operatore economico _____, Codice Fiscale _____,
 _____, P. IVA _____, con sede legale in _____, Telefono _____, Fax _____,
 _____, posta elettronica _____, posta elettronica certificata _____,
 _____, formula la seguente offerta economica:

A. COMPOSIZIONE MINIMALE DEL TEAM CHE VERRÀ IMPIEGATO NELLA ELABORAZIONE, NELLO SVILUPPO E NELLA VERIFICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE (FASE II).

Materia	Qualifica completa	Numero risorse		Ore lavoro di impiego stimato per ciascuna categoria di risorse *		Costo orario stimato ex DPR 232/2011
		Minimo richiesto	Proposto (da compilare)	Minimo richiesto	Proposto (da compilare)	
<u>oncologia</u>	<u>Professore ordinario/ titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>350</u>		<u>€ 74,20</u>
<u>cardiologia</u>	<u>Professore ordinario titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>350</u>		<u>€ 74,20</u>
<u>diabetologia</u>	<u>Professore associato titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>350</u>		<u>€ 57,88</u>
<u>Informatica</u>	<u>Professore associato titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 57,88</u>
<u>Economia sanitaria</u>	<u>Professore ordinario titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 74,20</u>
<u>Biotecnologie</u>	<u>Professore ordinario titolare UOC/ figura apicale nel settore della ricerca</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 74,20</u>
<u>Informatica</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 46,48</u>
<u>diabetologia</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 46,48</u>
<u>cardiologia</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 46,48</u>
<u>Economia sanitaria</u>	<u>Ricercatore</u>	<u>1</u>		<u>630</u>		<u>€ 46,48</u>

* In caso di impiego di una pluralità di risorse umane per ciascuna categoria, indicare il totale (e non la media) delle ore stimate di utilizzo di tutte le risorse impiegate.

SOMMA DEI SUBTOTALI (X) = € _____ (da compilare)

B. DESCRIZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE UMANE RITENUTE NECESSARIE AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA (FASE 2)

<u>DESCRIZIONE PROFILO</u>	<u>NUMERO UNITÀ</u>	<u>COSTO ORARIO RISORSA</u> <u>IN EURO</u>	<u>NUMERO DI ORE</u> <u>LAVORO STIMATE</u>	<u>COSTO COMPLESSIVO</u> <u>RISORSE IN EURO</u>

SOMMA DEI SUBTOTALI (Y) = € _____ (da compilare)

C. DESCRIZIONE DEI BENI STRUMENTALI RITENUTI NECESSARI AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA (FASE 2)

<u>DESCRIZIONE DEL BENE STRUMENTALE</u>	<u>COSTO GIORNALIERO DEL</u> <u>BENE IN EURO</u>	<u>NUMERO STIMATO DI</u> <u>GIORNI DI UTILIZZO</u>	<u>COSTO COMPLESSIVO IN</u> <u>EURO</u>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

SOMMA DEI SUBTOTALI (Z) = € _____ (da compilare)

SOMMA DI Z+Y+Z = € _____ (da compilare)

_____, 2017

Firma



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

APPALTO PRE-COMMERCIALE CONCERNENTE “SANITÀ 2.0”

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Indice dei contenuti

A. PREAMBOLO.....	3
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE.....	3
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO.....	3
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO.....	4
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI	4
ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE	5
ARTICOLO 6 - OGGETTO	5
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	5
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE.....	5
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	7
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO.....	7
ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	8
ARTICOLO 12 - GARANZIE.....	8
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	8
ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ARTICOLO 15 - PENALI	9
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ	10
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA	10
ARTICOLO 18 - DATI PERSONALI	11
ARTICOLO 19 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI	11
ARTICOLO 20 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA	12
ARTICOLO 21 - TRASPARENZA	13
ARTICOLO 22 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	13
ARTICOLO 23 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI	13
ARTICOLO 24 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	14
ARTICOLO 25 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI	15
ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA	16

<u>ARTICOLO 27 - RECESSO E RISOLUZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	<u>17</u>
<u>ARTICOLO 29 - MODIFICHE.....</u>	<u>18</u>
<u>ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE.....</u>	<u>18</u>
<u>ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE.....</u>	<u>18</u>

Il presente **Accordo Quadro** è sottoscritto il _____ tra

(1) il **Ministero della Salute**, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 5, 00144 ROMA, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d'ora in avanti "MINISTERO" e/o "Stazione Appaltante"), la quale agisce in nome e per conto proprio, e

(2) [Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società] (d'ora in avanti "Prestatore").

La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati "Parti" o individualmente "Parte".

A. PREAMBOLO

Premesso che:

- L'appalto pre-commerciale ("PCP") è un nuovo metodo di approvvigionamento che attualmente si sta diffondendo in molti Stati membri dell'Unione Europea. È uno strumento alternativo di finanziamento, ideato per stimolare gli investimenti nel settore della ricerca e sviluppo ("R&S") con cui gli Stati membri UE e gli altri paesi extra europei possono ottimizzare la spesa per la R&S. L'appalto pre-commerciale è caratterizzato dai seguenti elementi principali:

- viene utilizzato per l'acquisto dei soli servizi di R&S, e l'autorità aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo a fini propri dei risultati di R&S;
- i rischi e i benefici vengono condivisi tra l'acquirente pubblico e il prestatore di servizi di R&S, ivi inclusa la condivisione dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
- è volto ad escludere gli aiuti di stato: l'intera procedura di appalto è organizzata in modo da garantire la massima concorrenza, la trasparenza, l'apertura, la correttezza e prezzi alle condizioni di mercato, in modo da consentire all'acquirente pubblico di individuare le migliori offerte che il mercato possa offrire;

- Ai sensi dell'art.158, Il comma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato";*

- **Il progetto "Sanità 2.0" si propone di promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse.** La soluzione andrà testata con specifico riferimento alle principali patologie, quali malattie oncologiche, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, cronicità, ecc). Ciò ricomprende lo sviluppo di un sistema che implementi la soluzione proposta, che si dovrà contraddistinguere per efficienza (intesa come capacità di generare risparmi di costi ovvero aumento della qualità dell'assistenza a parità di risorse), economicità (intesa come possibilità di essere applicata dal punto di vista pratico a costi contenuti) e multiparametricità (intesa come capacità della soluzione di misurare un insieme di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione);

- All'esito della procedura di selezione espletata dalla Stazione Appaltante, XXX è risultato aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

B. SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO

1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi incluso la lettera di invito ed i relativi allegati, concernente “Sanità 2.0”, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro il documento “Offerta tecnica” ed il documento “Offerta economica”, presentati dal Prestatore.
2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo Quadro prevalgono su quelle contenute nella documentazione di gara.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione Appaltante, nel contesto del progetto denominato “Sanità 2.0”, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. Fatto salvo quanto previsto dai termini e condizioni del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo esclusivamente per la Fase II.

C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a. “Aggiudicatario”: lo/gli operatori economici che ha/hanno superato la selezione nell’Appalto Pre-Commerciale, e firma un accordo con la Stazione Appaltante;
- b. “Personale del Prestatore”: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;
- c. “Prestatore” è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro;
- d. “Dat”: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi, e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
- e. “Referente dell’Esecuzione”: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto ed al presente accordo;
- f. “Accordo Quadro”: il contratto risultante da questa procedura congiunta di appalto precommerciale, sottoscritta dal Prestatore e dalla Stazione Appaltante, quest’ultima in nome proprio e per conto dei Beneficiari;
- g. “Diritti della Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
- h. “Atto Esecutivo di Fase”: contratto specifico tra i Prestatori e Stazione Appaltante, che potrà essere eventualmente stipulato dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per regolare aspetti di dettaglio originariamente non previsti né prevedibili, in considerazione del contenuto della soluzione proposta e delle modalità di implementazione della stessa;
- i. “Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto”: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo Quadro;
- l. “Risultati”: tutti i dati, i materiali, nonché qualsiasi prototipo o applicativo pilota o relativi impianti, ed ogni altro risultato generato da o nel corso della prestazione dei Servizi la cui esecuzione è disciplinata dall’Accordo Quadro;
- m. “Servizi”: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell’Offerta per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
- n. “Documentazione di gara”: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione Appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement, trasmessi unitamente alla lettera d’invito ovvero pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, anche in risposta a richieste di chiarimenti.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La legge applicabile è la legge italiana.

2. L'interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
- a) alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) in ogni caso, per quanto applicabili, alle ulteriori disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., nonché ai regolamenti attuativi dello stesso;
 - c) al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE

1. Il presente Accordo Quadro avrà efficacia massima complessiva di 11 (undici) mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. La durata delle fasi di cui si compone il progetto è specificata nel documento denominato "Lettera di invito".
3. Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro. La proroga di cui al presente comma – ove disposta – atterrà unicamente allo svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte del MINISTERO.

ARTICOLO 6 - OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro regola i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto della Lettera di invito per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) denominato "Sanità 2.0" – come meglio specificato nella documentazione di gara.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del MINISTERO allo svolgimento delle attività di cui alla documentazione di gara, sulla base delle condizioni offerte.
3. Con il presente Accordo Quadro e l'eventuale Atto Esecutivo, la Stazione Appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere servizi oggetto della Fase II del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d'essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari all'esito della fase I.
5. L'esecuzione delle attività di cui al presente articolo sarà affidata mediante uno o più Atti Esecutivi trasmessi al Prestatore anche via mail, PEC (per i soli operatori economici stabiliti in Italia). Il MINISTERO non garantisce e non è vincolato all'affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase II, così come definita dalla documentazione di gara.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, il MINISTERO si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il 70% dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati associati al Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (FP7)¹, pena la risoluzione, come da articolo 27 ("Recesso e risoluzione") del presente Accordo Quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta del MINISTERO, dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione contrattuale.
4. All'atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell'Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti del MINISTERO; il responsabile dell'Accordo Quadro per il Prestatore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore medesimo. Contestualmente, il MINISTERO provvederà a nominare un proprio responsabile dell'Accordo Quadro (Referente dell'Esecuzione).
5. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore dovrà quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile) e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'Accordo Quadro.
6. Il Prestatore procederà allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro sulla base di Atti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per il MINISTERO, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui al successivo art. 13, si impegna, oltre a quanto previsto dalla documentazione di gara, nonché in altre parti del presente Accordo Quadro a:

a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;

b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nella offerta tecnica ed economica.. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.

3. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l'intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

4. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli previsti per la consegna di Report al termine delle relative Fasi, e per i Deliverables).

5. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione Appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:

a) recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest'ultimo);

b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;

c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.

6. Il Prestatore:

a) dovrà cooperare con la Stazione Appaltante in tutte le questioni attinenti al progetto;

b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante:

- il responsabile dell'Accordo Quadro, come previsto dall'articolo 7.4 del presente Accordo;

- le risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore, le quali dovranno essere in possesso di competenze adeguate per far fronte alle attività del Progetto;

c) dovrà assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente per l'intera durata del presente progetto;

d) dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali assenze del responsabile dell'Accordo Quadro e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora la Stazione Appaltante lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;

e) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell'Accordo Quadro, e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;

f) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto;

g) documentare, nelle forme, tempi e modalità stabiliti insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, tutti i costi sostenuti nell'esecuzione delle prestazioni, almeno in misura corrispondente a quelli preventivati nell'offerta economica

7. il Prestatore si impegna altresì a:

a) consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;

b) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;

c) informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.

8. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del MINISTERO e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell'offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MINISTERO e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a:

- a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti il Progetto e a nominare (e, ove lo ritenga opportuno, sostituire) il rappresentante della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.4 del presente Accordo;
- b) consentire l'accesso ai locali della Stazione Appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
- c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
- d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO

1. La verifica di conformità degli esiti di ciascuna delle fasi sarà effettuata presso le sedi del MINISTERO, da un'apposita Commissione, nominata dal MINISTERO e composta da un numero dispari di componenti e si svolgerà in contraddittorio con il Prestatore.
2. La verifica di conformità di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo relativo alla Fase II.
3. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta del MINISTERO della data di avvio della verifica, comunicherà al MINISTERO, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa.
4. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, il MINISTERO avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità.
5. Il Prestatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta del MINISTERO, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità.
6. La verifica di conformità dovrà appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato "Offerta Tecnica", in conformità a quanto contenuto nei documenti denominati "Specifiche tecniche", come pure l'effettiva corrispondenza dei costi stimati nell'offerta economica con quelli effettivamente sostenuti.
7. La verifica di conformità sarà documentata da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito della stessa e dovrà essere sottoscritta dai componenti della Commissione, che rilascerà apposito certificato.
8. Qualora la verifica di conformità dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato "Specifiche tecniche", il MINISTERO, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo. La mancata giustificazione dei costi effettivamente sostenuti costituirà inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del presente contratto e legittimare la Stazione Appaltante a non eseguire alcun pagamento ovvero a ripetere i pagamenti eventualmente già eseguiti.

ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi/non trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà/non dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12 – GARANZIE

1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

2. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui all'Accordo Quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.

3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del presente Accordo saranno corrette, precise ed aggiornate.

4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso, e che essi sono esenti da virus e backdoors, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.

5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte del MINISTERO è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo totale che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere al Prestatore non dovrà eccedere gli importi specificati nella documentazione di gara e, in particolare, nella Lettera di invito (€ 223.195,00 oneri inclusi). Il Prestatore prende atto ed accetta incondizionatamente che il corrispettivo del contratto potrà subire una riduzione in conseguenza della minore disponibilità delle risorse finanziarie delle amministrazione.

2. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:

a) Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento saranno emesse dal Prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla commissione ai sensi del precedente art. 10;

b) la presentazione delle fatture potrà avere luogo, in considerazione degli stati di avanzamento, quanto al 30% del totale dopo il terzo mese della seconda fase; quanto al 30% del totale dopo il settimo mese della seconda fase e quanto al residuo 40% dopo la verifica finale;

c) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato dal MINISTERO entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della loro ricezione.

d) Il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MINISTERO i documenti comprovanti le attività svolte.

e) Il MINISTERO liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest'ultimo.

3. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell'Offerta Economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo Quadro.

4. I prezzi di cui all'Offerta Economica presentata dal Prestatore in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.

5. Gli oneri per far fronte a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. sono stimati per la seconda Fase in € 5.000,00 oltre I.V.A.

ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie" e ss. mm. e ii.
2. Pertanto, lo stesso Prestatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo Quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l'importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii.
5. Il presente articolo si applica ai Prestatori con sede sul territorio italiano.

ARTICOLO 15 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato "Specifiche tecniche" e/o negli Atti Esecutivi, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dall'Accordo Quadro e/o nel documento denominato "Specifiche tecniche" e/o negli Atti Esecutivi e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione Appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della cauzione di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29 del presente Accordo Quadro, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
 - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.

2. Il Prestatore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, che la Stazione Appaltante si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Accordo Quadro.
3. Il Prestatore è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne la Stazione Appaltante, tanto nel caso di cui al presente comma, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
4. Detta responsabilità del Prestatore non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Prestatore stesso.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia relativa all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, verrà costituita dal Prestatore mediante l'apposita cauzione che verrà richiesta in sede di stipula del presente accordo quadro.
2. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore costituirà apposita cauzione definitiva, che costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dagli eventuali atti esecutivi relativi alla fase 2 di gara.
3. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente accordo quadro e degli eventuali atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione Appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei relativi atti esecutivi.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
6. La garanzia opera per tutta la durata degli Atti Esecutivi relativi alla fase del progetto cui la cauzione si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso dal Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18 - DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, inclusi i recepimenti della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche in tema di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo Quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo Quadro.

5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

ARTICOLO 19 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI

1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dati, è tenuto a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Stazione Appaltante;
- d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
- e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
- f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- g) trasmettere alla Stazione Appaltante, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
- h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- i) comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
- j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.

2. Nel caso in cui il Prestatore ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore deve immediatamente inoltrarli alla Stazione Appaltante.

3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui all'Accordo Quadro in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione Appaltante potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

4. Il Prestatore attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'Accordo Quadro sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:

- a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione e autorizzazione;
- b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
- c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
- d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);

- e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
 - g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
 - h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
 - j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
 - k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
 - l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
 - m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Quadro, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

ARTICOLO 20 - D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA

1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema (AdS)", in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:
- a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
 - b) redigere, e aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
 - c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del provvedimento).
2. Qualora il Prestatore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Stazione Appaltante (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (MINISTERO) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Quadro, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione del MINISTERO, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal MINISTERO.

ARTICOLO 22 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.

2. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione del presente Accordo Quadro.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 23 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.

2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenersi al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal Prestatore per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l'identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.

3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relative a ciascuna della fase II, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze.

4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Prestatore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Prestatore.

5. Il Prestatore si impegna, nei confronti dei Beneficiari meglio identificati in preambolo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di Verifica di cui all'articolo 10, alla fornitura in licenza d'uso gratuita perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato nel corso dell'esecuzione.

6. Le soluzioni software che saranno sviluppate nel corso del progetto dovranno essere complete del codice sorgente e di tutta la documentazione indispensabili allo sviluppo, modifica (in totale autonomia) ed esercizio della soluzione anche, nel caso, mediante affidamento a terzi da parte dei Beneficiari. Ciò comprendendo anche quelle eventuali parti di software che non siano rese disponibili in licenza d'uso da fornitori di mercato.

7. Le condizioni di utilizzo alle quali le soluzioni riferite al progetto sono offerte alla Stazione Appaltante nel contesto del presente Accordo Quadro (di cui, pertanto, all'Offerta Economica" presentata) permarranno invariate per 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data dell'avvenuta verifica di cui all'art. 10; pertanto, anche oltre la durata del presente Accordo, che con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

8. Il Prestatore non potrà porre limitazioni nell'utilizzo dei risultati del Progetto da parte della Stazione Appaltante, dei beneficiari e dei soggetti aggregatori per l'acquisto di beni e servizi della P.A al fine di attivare altri appalti.

9. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare d'appalto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante, i beneficiari e i soggetti aggregatori per l'acquisto di beni e servizi della P.A, hanno il diritto di richiedere al Prestatore di mettere a disposizione a terze parti, a condizioni di mercato ritenute a suo insindacabile giudizio eque e ragionevoli, licenza d'uso dei risultati generati al termine della fase II.

ARTICOLO 24 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Fermo restando quanto all'articolo 24, comma 3, il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.

2. Il Prestatore adotterà tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto. Il Prestatore si impegna ad assumere, a proprie spese, la responsabilità per l'applicazione, l'esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto, e, in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:

a) i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto;

b) prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del Progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l'Ufficio Brevetti Europeo;

c) tali domande di brevetto vengano compilate diligentemente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

3. Il Prestatore dovrà consentire alla Stazione Appaltante di monitorare il funzionamento e l'efficacia delle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, nel modo ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante.

4. Ai fini di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore dovrà:

a) promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto, informando costantemente il Ministero in merito ad ogni iniziativa assunta; e

b) qualora sia possibile, sfruttare i Diritti di Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, così come gli altri Risultati (anche qualora non possano essere protetti dai Diritti di Proprietà Intellettuale) al fine di ottenere ricavi attraverso il loro sfruttamento commerciale, informando costantemente il Ministero in merito ad ogni iniziativa assunta.

5. Qualora, entro 3 (tre) anni dall'aggiudicazione dell'ultima Fase del Progetto, il Prestatore:

a) non abbia provveduto allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, ed altresì degli altri Risultati, attraverso la commercializzazione dei sopra menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e

b) le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o

c) il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell'interesse pubblico, la Stazione appaltante ha il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé e per i Beneficiari, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati.

6. Il Prestatore è obbligato, in sede di promozione, divulgazione e illustrazione dei risultati del Progetto, anche per il tramite di pubblicazioni di qualsiasi genere, ad esplicitare che i risultati del Progetto sono stati realizzati attraverso il contributo del Ministero della Sanità, all'esito del Progetto "Sanità 2.0".

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. Il Prestatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo Quadro in quanto applicabili, nonché
dalla

normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del MINISTERO.

2. Ai fini dell'osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d'ora a:

a) collaborare con le strutture della Stazione Appaltante preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguiti gli appalti;

b) comunicare alla Stazione Appaltante, alla data di stipula dell'Accordo Quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione degli appalti.

3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e di commissionare ad altri soggetti l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.

7. La Stazione Appaltante non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d'opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.

8. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni eccetera che, per effetto dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.

ARTICOLO 26 – RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.

3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.

7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Il Prestatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

ARTICOLO 27 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo. Il prestatore è consapevole ed accetta incondizionatamente che, in qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, rimodulare o interrompere il progetto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o per mancanza di copertura finanziaria non imputabile all'amministrazione e/o per qualsivoglia ragione di opportunità senza che ciò possa ingenerare responsabilità di qualsiasi genere nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione o che siano risultati aggiudicatari, fatto salvo il diritto al compenso maturato per l'attività effettivamente svolta, alle condizioni che saranno specificate nell'accordo quadro.

2. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere l'Accordo Quadro, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

3. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti ed eventuali Atti Esecutivi in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere

4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell'Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.

6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall'ordinamento giuridico italiano.

7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l'Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.

8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di *pre-commercial procurement* di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;

b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;

e) qualora la procedura di *pre-commercial procurement* dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara;

f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;

g) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17;

h) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23;

i) negli altri casi di cui al presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione Appaltante o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Prestatore dovrà tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione Appaltante, comprese i Beneficiari, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:

- eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

- eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;

- danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione Appaltante.

3. Il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare il Progetto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. In nessun caso la Stazione Appaltante o i Beneficiari potranno essere ritenute responsabili per danni, diretti o indiretti, o perdite di qualsiasi tipo, derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Atti esecutivi, subite dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 29 – MODIFICHE

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal presente Accordo o dal Progetto il Prestatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante per iscritto, richiedendo una modifica all'Accordo, motivandola esaurientemente. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Accordo o del Progetto sarà valutata dalla Stazione Appaltante che avrà la facoltà di:

a) accettare di modificare l'Accordo, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali all'Accordo, all'oggetto dei servizi o all'oggetto dei risultati;

b) modificare il Progetto d'accordo con il Prestatore, nel rispetto del Termine del Progetto, e nei limiti dell'importo, con riferimento alla Fase di cui si tratta;

c) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a, e richiedere che il Progetto prosegua nel rispetto di tale Accordo;

d) notificare la volontà di risolvere l'Accordo, ai sensi dell'articolo 28.

2. Per apportare una qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.

3. La Stazione Appaltante potrà proporre modifiche al presente Accordo Quadro, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Accordo.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo e degli Atti esecutivi, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Contratto ed agli Atti Esecutivi è la legge italiana.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.
Roma, lì

Il MINISTERO

Il Prestatore

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:

- Art. 4 - Disciplina applicabile;
- Art. 5 - Durata e proroghe;
- Art. 6 - Oggetto;
- Art. 8 - Obblighi dell'Prestatore;
- Art. 10 – Verifica di Conformità di quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Art. 13 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 14 - Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Penali;
- Art. 16 – Responsabilità
- Art. 17 – Cauzione definitiva;
- Art. 21 - Trasparenza;
- Art. 25 - Responsabilità del Prestatore ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti;
- Art. 26 - Riservatezza;
- Art. 27 – Recesso e risoluzione;
- Art. 28 - Danni e responsabilità civile;
- Art. 30 - Foro competente.

Il Prestatore
